



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 10 NOVEMBRE 2016 E A MONTEVIDEO IL 14 DICEMBRE 2016

Art. xi

Articolo XI: Durata e denuncia

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo indeterminato. 2. Ciascuna Parte potra', in qualunque momento, denunciare il presente Accordo. 3. La denuncia dovra' essere notificata all'altra Parte, per iscritto e per via diplomatica, e avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte abbia ricevuto la tale notifica. 4. La denuncia del presente Accordo non influenzerà i programmi e le attività in corso previste dal medesimo Accordo, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.

Versione in vigore dal 28 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

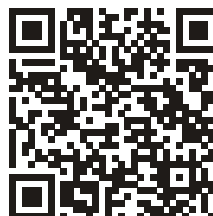
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 135
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-135-2020/art-xi>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it